

Sei in: [Homepage](#) » [News](#) » OSSERVATORIO 4/2004

OSSERVATORIO 4/2004

ORDINAMENTO AUTONOMIE LOCALI

Funzioni

1. Per l'esercizio delle funzioni proprie, il titolare della prefettura – ufficio territoriale del governo è coadiuvato da una conferenza provinciale permanente, composta anche da rappresentanti degli enti locali.

(art. 11, c.3, D.Lgs. 30 luglio 1999, n.300, nel testo sostituito dall'art.1, D.Lgs. 21 gennaio 2004, n.29, in G.U. n. 30 del 6 febbraio 2004).

CONTABILITA' E REGOLE DI GESTIONE

Servizi di riscossione

1. Gli enti locali possono rinnovare i contratti con i concessionari, previa verifica della sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse, fino alla revisione del sistema delle concessioni.

(art. 52, c.5, lett. b, n.2, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, nel testo modificato dall'art. 23 nonies, aggiunto al D.L. 24 dicembre 2003, n.355, dalla legge di conversione 27 febbraio 2004, n.47).

1.1. 'E, conseguentemente, superato il termine ultimo del 30 giugno 2004 introdotto dall'art.2, c.32, della legge finanziaria 2004.

ENTRATE

Trasferimenti statali

1. Ai comuni, alle province, alle comunità montane, nonché alle Ipab, è assegnato un contributo corrispondente alla spesa sostenuta per il personale cui è stata concessa l'aspettativa per motivi sindacali.

(art.1 bis, c.1, aggiunto al D.L. 25 novembre 1996, n.599, dalla legge di conversione 24

gennaio 1997, n.5).

1.1. Gli enti interessati devono produrre richiesta di attribuzione del contributo presentando apposita certificazione su modello allegato alla circolare del Ministero dell'interno, direzione centrale finanza locale, 28 settembre 1996, n. F.L. 24/96. (in G.U. n.243 del 16 ottobre 1996).

1.2. La certificazione deve pervenire agli uffici territoriali del governo competenti per territorio entro il 30 aprile 2004. (circolare telegrafica ministero interno, direzione centrale finanza locale, 4 febbraio 2004, n. F.L. 2/04).

2. La richiesta di rimborso delle spese sostenute per l'attuazione della legge 251/1998 in materia di politica sociale e di personale degli istituti finanziari meridionali deve essere trasmessa al ministero interno, direzione centrale finanza locale, entro il 31 marzo 2004. (circolare telegrafica ministero interno, direzione centrale finanza locale, 5 febbraio 2004, n. F.L. 3/04).

MUTUI

Accesso al credito

1. L'accesso al mercato dei capitali è coordinato dal Ministero dell'economia e finanze. (art.41, c.1, legge 28 dicembre 2001, n.448).

1.1. Gli enti locali e loro consorzi sono tenuti a comunicare periodicamente al Ministero dell'economia e finanze i dati relativi alla loro situazione finanziaria.

1.2. Entro il 31 gennaio 2002 avrebbero dovuto essere stabiliti, con decreto del Ministero dell'economia e finanze, il contenuto e le modalità del coordinamento, nonché dell'invio dei dati ed approvate le norme relative all'ammortamento del debito e all'utilizzo degli strumenti derivati.

1.3. Il regolamento concernente l'accesso al mercato dei capitali, al quale si fa riferimento nei punti che seguono, è stato emanato con D.M. 1 dicembre 2003. (in G.U. n.28 del 4 febbraio 2004).

2. Entro il giorno 15 dei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre di ogni anno, gli enti locali sono tenuti a comunicare al ministero dell'economia e finanze i dati relativi a:

- a) utilizzo del credito a breve termine presso le banche;
- b) mutui accesi con soggetti esterni alla pubblica amministrazione;
- c) operazioni derivate concluse;
- d) titoli obbligazionari emessi;
- e) operazioni di cartolarizzazione concluse.

2.1. Le comunicazioni devono essere presentate su modello approvato con decreto ministeriale.

3. Per le operazioni di finanziamento a medio o a lungo termine o di cartolarizzazione di importo pari o superiore a 100 milioni di euro, gli enti locali sono tenuti a comunicare preventivamente le caratteristiche delle stesse al dipartimento del tesoro.

3.1. Le operazioni di emissione di obbligazioni possono essere concluse entro venti giorni dalla conferma della ricezione della comunicazione da parte del dipartimento del tesoro; in tutti gli altri casi, le operazioni possono essere concluse nei termini indicati dagli enti

3.2. Il dipartimento del tesoro, entro dieci giorni dalla conferma della ricezione della comunicazione, può indicare, con determinazione motivata, quale sia il momento più opportuno per l'effettiva attuazione dell'operazione di accesso al mercato.

3.3. Per le operazioni soggette al controllo del comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) le comunicazioni devono essere inviate anche a quest'ultimo.

3.4. Non sono soggette a comunicazione preventiva le operazioni di provvista con oneri a carico dello Stato.

4. I contratti relativi alla gestione di un fondo per l'ammontare del capitale da rimborsare o per la conclusione di uno swap per l'ammortamento del debito, possono essere conclusi con intermediari contraddistinti da adeguato merito di credito certificato da agenzie di rating riconosciute a livello internazionale.

4.1. I fondi accantonati per l'ammortamento potranno essere investiti esclusivamente in titoli obbligazionari di enti e amministrazioni pubbliche dell'unione europea.

5. Le operazioni in strumenti derivati ammessi sono consentite esclusivamente in corrispondenza di passività effettivamente dovute, possono essere indicizzate solo a parametri monetari dei Paesi del G7 ed è consentita la conclusione dei contratti soltanto con intermediari contraddistinti da adeguato merito di credito certificato da agenzie di rating riconosciute a livello internazionale.

6. La Banca d'Italia è tenuta a trasmettere al Ministero economia e finanze informazioni sulle operazioni finanziarie poste in essere dalle singole amministrazioni pubbliche. (art.3, c.14, legge 24 dicembre 2003, n.350).

6.1. Le modalità ed i tempi per la trasmissione delle informazioni saranno indicati con D.M.

7. Gli istituti finanziatori di amministrazioni pubbliche, relativamente alle operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, sono tenuti a darne comunicazione al Ministero economia e finanze. (art.3, c.15, legge 24 dicembre 2003, n.350).

7.1. Le modalità ed i tempi per le comunicazioni saranno definiti con D.M.

Interesse sui mutui Cassa dd.pp.

1. Il tasso d'interesse fisso sulle somme concesse a mutuo nel consiglio di amministrazione del 25 febbraio 2004 è stato variato e stabilito nelle seguenti misure:

- 3,90% se di durata fino a 10 anni
- 4,35% se di durata fino a 15 anni
- 4.65% se di durata fino a 20 anni

- 4,80% se di durata fino a 25 anni
 - 4,95% se di durata fino a 30 anni
- (comunicato Cassa dd.pp., in G.U. n.33 del 10 febbraio 2004).

1.1. Il tasso d'interesse fisso, ridotto di 15 centesimi, sulle somme concesse a mutuo per il finanziamento di:

- a) spese di investimento dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti destinate all'esercizio coordinato, tramite convenzioni, di funzioni o servizi;
- b) spese di investimento destinate all'esercizio associato o congiunto di funzioni o servizi, tramite comunità montane, isolate o di arcipelago, unioni di comuni o associazioni intercomunali costituite in attuazione dei programmi regionali di riordino territoriale.
- c) spese di investimento inserite nei programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio;
- d) interventi infrastrutturali inseriti nei patti territoriali e nei contratti d'area; è, pertanto, determinato come segue:
 - 3,75%, se di durata fino a 10 anni;
 - 4,20%, se di durata fino a 15 anni;
 - 4,50%, se di durata fino a 20 anni;
 - 4,65%, se di durata fino a 25 anni;
 - 4,80%, se di durata fino a 30 anni.

1.2. Per i mutui a tasso fisso con diritto di estinzione parziale anticipata alla pari, il saggio d'interesse è determinato come segue:

- 3,95%, se di durata fino a 10 anni, con diritto di estinzione del 40%
- 4,00%, se di durata fino a 10 anni, con diritto di estinzione del 60%
- 4,05%, se di durata fino a 10 anni, con diritto di estinzione dell'80%
- 4,45%, se di durata fino a 15 anni, con diritto di estinzione del 40%
- 4,50%, se di durata fino a 15 anni, con diritto di estinzione del 60%
- 4,55%, se di durata fino a 15 anni, con diritto di estinzione dell'80%
- 4,75%, se di durata fino a 20 anni, con diritto di estinzione del 40%
- 4,80%, se di durata fino a 20 anni, con diritto di estinzione del 60%
- 4,90%, se di durata fino a 20 anni, con diritto di estinzione dell'80%
- 4,95%, se di durata fino a 25 anni, con diritto di estinzione del 40%
- 5,00%, se di durata fino a 25 anni, con diritto di estinzione del 60%
- 5,10%, se di durata fino a 25 anni, con diritto di estinzione dell'80%
- 5,10%, se di durata fino a 30 anni, con diritto di estinzione del 40%
- 5,20%, se di durata fino a 30 anni, con diritto di estinzione del 60%
- 5,30%, se di durata fino a 30 anni, con diritto di estinzione dell'80%

1.3. Per i mutui a tasso variabile, gli spread da applicare all'indice di riferimento sono confermati come segue:

- 0,12%, per i mutui decennali;
- 0,15%, per i mutui quindicennali;
- 0,18%, per i mutui ventennali;
- 0,20%, per i mutui venticinquennali;
- 0,22%, per i mutui trentennali.

SERVIZI PUBBLICI

E-government

1. Con direttiva 18 dicembre 2003 della presidenza del consiglio dei ministri, dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, sono state dettate linee guida in materia di digitalizzazione per l'anno 2004.
(in G.U. n.28 del 4 febbraio 2004).

1.1. La direttiva non è vincolante per gli enti locali, ma costituisce un contributo alle loro autonome determinazioni in materia.

2. Con direttiva 19 dicembre 2003 della presidenza del consiglio dei ministri, dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, sono stati forniti indirizzi univoci sulle scelte delle soluzioni per la predisposizione e per l'acquisizione dei programmi informatici da parte delle pubbliche amministrazioni.
(in G.U. n.31 del 7 febbraio 2004).

Comuni ad alta tensione abitativa

1. Con deliberazione Cipe 14 febbraio 2002, n.4, modificata con successiva deliberazione 29 settembre 2002, n.84, sono stati fissati i criteri per l'aggiornamento dell'elenco dei comuni ad alta tensione abitativa.
(in G.U. n.199 del 26 agosto 2002 e G.U. n.280 del 29 settembre 2002).

1.1. Con deliberazione Cipe 13 novembre 2003, n.87, è stato approvato il nuovo elenco dei comuni ad alta tensione abitativa.
(in G.U. n.40 del 18 febbraio 2004).

Attività edilizia

1. I comuni nell'ambito della propria autonomia statutaria e regolamentare, disciplinano l'attività edilizia.
(art.2, c.4, D.P.R. 6 giugno 2001, n.380).

1.1. Il regolamento deve contenere la disciplina delle modalità costruttive e, nel caso che il comune intenda istituire la commissione edilizia, indicare gli interventi sottoposti al preventivo parere di tale organo consultivo.

1.2. I comuni provvedono, anche in forma associata, a costituire un ufficio denominato sportello unico per l'edilizia.
(art.5).

1.3. le disposizioni del nuovo testo unico in materia edilizia, la cui entrata in vigore era prevista per il 1° gennaio 2002, una prima volta rinviate al 30 giugno 2002 (art.5 bis, D.L. 23 novembre 2001, n.411, aggiunto dalla legge di conversione 31 dicembre 2001 n.436), sono ulteriormente prorogate al 30 giugno

...legge di conversione e integrazione 2002, n.185), sono automaticamente prorogate al 30 giugno 2003.

(art.2, D.L. 20 giugno 2002, n.122, convertito dalla legge 1 agosto 2002, n.185).

1.4. Le disposizioni del nuovo testo unico in materia di edilizia approvato con D.P.R. 6 giugno 2001, n.380, sono entrate in vigore il 30 giugno 2003, ad eccezione delle disposizioni del Capo V, parte 2^a, artt. 52 – 135, la cui entrata in vigore è rinviata al 1° gennaio 2005, salvo che per gli edifici scolastici.

(art.4, D.L. 24 giugno 2003, n.147, convertito dalla legge 1 agosto 2003, n.200; art.14, D.L. 24 dicembre 2003, n.355, convertito dalla legge 27 febbraio 2004, n.47).

1.5. Le norme sulla sicurezza degli impianti negli edifici scolastici di ogni ordine e grado sono, pertanto, in vigore dal 30 giugno 2003.

Attestazioni di copia autentica

1. I funzionari incaricati possono rilasciare attestazioni di conformità anche di copie fotostatiche di scritture private, previa esibizione dell'originale.

(circolare telegrafica ministero interno, 26 febbraio 2004, n.9).

LAVORI PUBBLICI

Beni culturali

1. Con D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.30, sono state apportate modifiche alla disciplina degli appalti di lavori pubblici concernenti i beni culturali.

(in G.U. n.31 del 7 febbraio 2004).

1.1. Le disposizioni si applicano ai lavori pubblici concernenti:

- a) beni mobili ed immobili, interventi sugli elementi architettonici e sulle superfici decorate di beni del patrimonio culturale sottoposti a tutela;
- b) esecuzione di scavi archeologici.

1.2. Con decreto ministeriale da emanarsi entro il 6 agosto 2004, sarà modificato il regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici.

(art.11).

1.3. Con decreto ministeriale da emanarsi entro il 6 agosto 2004, saranno apportate modifiche al regolamento sul sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici.

(art.5, c.2).

1.4. Con decreto ministeriale da emanarsi entro il 6 maggio 2004, saranno definiti specifici requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori concernenti i beni culturali.

(art.5, c.1).

1.5. Con decreto ministeriale saranno individuate le modalità di redazione e di presentazione dei curricula delle imprese esecutrici dei lavori il contenuto degli stessi nonché le metodologie di valutazione delle

... delle imprese esecutrici dei lavori, il contenuto degli stessi, nonché le metodologie di valutazione delle offerte e di attribuzione dei punteggi.

(art.9, c.7).

Aree sottoutilizzate

1. Un fondo di 400 milioni di euro per l'anno 2003, 650 milioni di euro per l'anno 2004 e di 7.000 milioni di euro per l'anno 2005 è istituito per il finanziamento di interventi nelle aree sottoutilizzate.

(art.61, c.1, legge 27 dicembre 2002, n.289).

1.1. Sul predetto fondo sono finanziabili anche investimenti pubblici.

(art.61, c.3, lett. a).

1.2. Con deliberazione Cipe 13 novembre 2003, n.83, è stato ripartito l'accantonamento di 900 milioni di euro per il triennio 2003-2005 ed approvato l'elenco degli interventi finanziati.

(in G.U. n.48 del 27 febbraio 2004).

Operazioni di collaudo

1. Con circolare del ministero per i beni e le attività culturali 16 febbraio 2004, n.20, è stata puntualizzata la disciplina dei compensi per le prestazioni di collaudo rese da professionisti pubblici dipendenti, recependo l'avviso espresso dal Consiglio di Stato con parere 4559/2003. (in G.U. n.49 del 28 febbraio 2004).

1.1. La stazione appaltante, ai fini dell'assegnazione dell'incarico relativo all'attività di collaudo, è tenuta a verificare la presenza di soggetti idonei a svolgere la predetta attività all'interno dell'organico e soltanto in caso contrario potrà attribuire l'incarico a professionisti esterni.

PUBBLICO IMPIEGO

1. I comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti e le province avrebbero dovuto provvedere nel 2003 o dovranno provvedere nel 2004 alla rideterminazione delle dotazioni organiche, tenuto conto:

- a) di accrescere l'efficienza delle amministrazioni;
- b) di razionalizzare il costo del lavoro e contenere la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
- c) di utilizzare al meglio le risorse umane, curando la formazione e lo sviluppo professionale, garantendo pari opportunità e pari condizioni rispetto a quelle del lavoro privato;
- d) del processo di riforma delle amministrazioni;
- e) delle disposizioni relative al riordino e alla razionalizzazione di specifici settori;
- f) dei processi di trasferimento di funzioni.

(art.34, c.1, legge 27 dicembre 2002, n.289; circolare dipartimento funzione pubblica, 25 febbraio 2004, n. 1571)

.....

1.1. Oltre ai comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, sono esclusi dall'obbligo di rideterminazione delle dotazioni organiche:

- gli enti terremotati;
- gli enti colpiti da calamità naturali;
- gli enti in dissesto finanziario;
- le unioni di comuni;
- le comunità montane.

(art.2, c.1, D.P.C.M. 12 settembre 2003, in G.U. n.239 del 14 ottobre 2003).

2. Fino a quando non saranno perfezionati i provvedimenti di rideterminazione delle dotazioni organiche, le dotazioni sono provvisoriamente determinate in misura pari ai posti coperti al 31 dicembre 2002, tenuto anche conto dei posti per i quali, alla stessa data, sono in corso di espletamento procedure di reclutamento, mobilità o riqualificazione del personale, e fatti salvi i posti formalmente istituiti successivamente al 29 settembre 2002, ma comunque entro il 31 dicembre 2002, per l'esercizio di funzioni trasferite dallo Stato e dalle regioni. (art.34, c.3, legge 27 dicembre 2002, n.289; art.2, c.6, D.P.C.M. 12 settembre 2003).

2.1. Gli esiti dell'attività di rilevazione del personale di ruolo presente in servizio al 31 dicembre 2002 sono fissati con un provvedimento formale.

(circolare Presidenza consiglio dei ministri, dipartimento funzione pubblica, 11 aprile 2003, n.2125).

2.2. La rilevazione non dovrà tenere conto del personale non di ruolo o ottenuto in comando e dovrà, invece, computare il proprio personale di ruolo comandato verso altre amministrazioni.

3. Le dotazioni organiche rideterminate devono assicurare il rispetto dei seguenti vincoli:

- a) invarianza della spesa;
- b) dotazioni non superiori al numero dei posti di organico complessivamente vigenti alla data del 29 settembre 2002.

(art.34, c.2, legge 27 dicembre 2002, n.289).

3.1. Con D.P.C.M. 12 settembre 2003, entrato in vigore il 29 ottobre 2003, è stato definito l'ambito applicativo delle disposizioni sulla rideterminazione delle dotazioni organiche. (in G.U. n.239 del 14 ottobre 2003).

Assunzione di personale

1. Agli enti locali obbligati al rispetto delle disposizioni del patto di stabilità interno per l'anno 2003 e che non abbiano raggiunto l'obiettivo è fatto divieto, nell'anno 2004, di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato.

(art.3, c.60, legge 24 dicembre 2003, n.350).

1.1. Il divieto riguarda tutte le assunzioni di personale a tempo indeterminato derivanti da procedure concorsuali pubbliche, ivi comprese quelle per la qualifica di dirigente, incluse le assunzioni relative ai vincitori di procedure selettive pubbliche, anche nel caso in cui le unità da assumere siano già dipendenti della medesima amministrazione che ha bandito il concorso.

una necessaria amministrazione che ha bandito il concorso.

(circolare dipartimento funzione pubblica, 25 febbraio 2004, n.1571).

1.2. Alla copertura dei posti disponibili non può provvedersi neppure mediante ricorso alle procedure di mobilità, sia su base regionale che fuori dalla regione di appartenenza del comune o della provincia.

1.3. Sono escluse dal divieto, previa autocertificazione, le assunzioni connesse al passaggio di funzioni e competenze agli enti locali, il cui onere sia coperto dai trasferimenti erariali compensativi della mancata assegnazione delle unità di personale.

1.4. Sono, altresì, escluse dal divieto le assunzioni di personale relative a figure professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia superiore all'unità, per le quali l'ente nel momento in cui ne programma l'assunzione in deroga, dovrà dimostrarne la non sostituibilità in relazione alla propria struttura organizzativa.

(art.3,c.53)

1.5. Sono, ancora, escluse dal divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, le assunzioni relative alle categorie protette.

(art.3, c.53).

1.6. Le assunzioni effettuate in violazione delle precedenti disposizioni sono nulle di diritto e, come tali, insanabili.

1.7. Sono, infine, escluse dal divieto le assunzioni previste e autorizzate per il D.P.C.M. 12 settembre 2003 e non ancora effettuate al 1° gennaio 2004.

(art.3, c.53).

2. Per enti locali obbligati al rispetto delle disposizioni del patto di stabilità interno che abbiano raggiunto l'obiettivo 2003, criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato nell'anno 2004 saranno fissati con D.P.C.M. da emanare entro il 1° marzo 2004.

(art.3, c.60, legge 24 dicembre 2003, n.350).

2.1. Nelle more dell'emanazione del D.P.C.M. potrà procedersi esclusivamente ad assunzioni di personale con figura professionale non fungibile, la cui consistenza organica non sia superiore all'unità, a quelle relative alle categorie protette, nonché alle assunzioni previste e autorizzate per il 2003 con il D.P.C.M. 12 settembre 2003 e non ancora effettuate al 1° gennaio 2004.

2.2. In caso di assunzione di personale a tempo indeterminato, i singoli enti locali devono autocertificare il rispetto delle disposizioni relative al patto di stabilità interno 2003.

2.3. L'autocertificazione, resa dal responsabile dei servizi finanziari, dovrà formare parte integrante del piano assunzionale per l'ente che, in ogni caso, ai sensi dell'art.91, c.1, del TUEL, dovrà essere adottato dai competenti organi di governo dell'ente.

(circolare Ministero interno, 4 marzo 2002, n.1/2002).

3. Negli enti soggetti per l'anno 2004 a limitazione delle assunzione, i termini di validità delle graduatorie sono prorogati di un anno.

(art.33, c.61, legge 24 dicembre 2003, n.350).

3.1. Il predetto termine decorre, in ogni caso, dalla data di entrata in vigore della graduatoria stessa e non fa riferimento all'anno solare di attinenza.

3.2. Nei casi di assunzione a tempo indeterminato con utilizzo di graduatoria di concorso vigente, non sussiste l'obbligo della preventiva comunicazione ai sensi dell'art.34 bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.265.

(parere dipartimento funzione pubblica, 15 ottobre 2003, n.179/2003).

4. In caso di mancata adozione del D.P.C.M. di cui al precedente punto 2. entro il 30 giugno 2004, trovano applicazione, in via provvisoria le disposizioni del D.P.C.M. 12 settembre 2003, sui criteri ed i limiti per le assunzioni di personale a tempo indeterminato per l'anno 2003.

(art. 3, c.60, legge 24 dicembre 2003, n.350).

Collaborazioni coordinate e continuative

1. Nel ricorso a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, l'autonomia nello svolgimento delle prestazioni costituisce elemento prevalente tale da convalidare il non aggiramento e la violazione delle norme sull'accesso alla pubblica amministrazione.

(parere dipartimento funzione pubblica, 3 febbraio 2004, n.189/2004).

1.1. Perchè l'incarico possa essere considerato conferito lecitamente e senza incorrere nell'ipotesi di danno erariale, devono coesistere le seguenti condizioni:

- a) rispondenza agli obiettivi dell'amministrazione;
- b) ricognizione delle figure professionali all'interno dell'ente e verifica della mancanza di figure idonee allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
- c) specifica indicazione delle modalità e dei criteri di svolgimento dell'incarico;
- d) proporzione fra compensi erogati all'incaricato e utilità conseguite dall'ente.

Contratti di formazione e lavoro

1. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti scaduti o che scadranno nell'anno 2004 possono essere effettuate unicamente nel rispetto dei vincoli e dei limiti alle assunzioni di personale a tempo indeterminato.

(art.3, c.63, legge 24 dicembre 2003, n.350).

1.1. I rapporti in essere instaurati con il personale interessato alla conversione sono prorogati al 31 dicembre 2004.

1.2. Le disposizioni sono applicabili oltre che ai contratti in scadenza nel 2003 anche a quelli in scadenza nel 2004.

nei 2004.

(parere dipartimento funzione pubblica, 12 febbraio 2004, n.191/2004).

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Collaborazioni coordinate e continuative

1. I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con soggetti che non esercitano per professione abituale altra attività di lavoro autonomo per i quali, ai fini Irpef, è stata modificata la qualificazione reddituale da redditi di lavoro autonomo a redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, sono soggetti alla gestione separata presso l'Inps.

(art.2, c.26, legge 335/1995, nel testo modificato, per il richiamo all'art.47, c.1, lett. c-bis, e non più all'art.49, c.2, lett. a, dall'art. 34, c.3, legge 21 novembre 2000, n.342).

2. Il contributo che nell'anno 2003 è stato del 14% per i collaboratori non iscritti ad altro fondo previdenziale obbligatorio aumenta al 17,30% nel 2004 e crescerà dello 0,20% all'anno sino a raggiungere il 19%.

(art.45, D.L. 30 settembre 2003, n.269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n.326).

2.1. L'aliquota del 17,30% è aumentata dello 0,50%, destinato al fondo maternità, assegni familiari e tutela per malattia in caso di ricovero ospedaliero, per cui l'aliquota contributiva complessiva risulta pari al 17,80%.

(circolare Inps, direzione centrale entrate contributive, 10 febbraio 2004, n.27).

2.2. La predetta aliquota contributiva del 17,80% deve essere aumentata dell'1% sulla quota di reddito eccedente il limite, per l'anno 2004, di euro 37.883,00.

2.3. Al fine di permettere l'assoggettamento al maggior contributo dell'1%, ossia l'applicazione dell'aliquota del 18,80%, il percipiente deve comunicare al committente (o alla pluralità di committenti) ed alla competente sede Inps il superamento del limite di reddito di euro 37.883,00

3. L'aliquota contributiva Inps per i collaboratori titolari di pensione diretta è incrementata, a decorrere dal 1° gennaio 2003, dal 10% al 12,5% e, a decorrere dal 1° gennaio 2004, al 15%.

(art.44, c.6, legge 27 dicembre 2002, n.289).

4. Il contributo Inps si applica, pertanto, con il gravame di un terzo dell'importo sui compensi da corrispondere a carico del collaboratore, nelle seguenti misure per l'anno 2004:

- 10%, confermato nel 2004, se il collaboratore è assicurato previdenzialmente ad altra gestione obbligatoria;
- 10%, confermato nel 2004, se il collaboratore è titolare di pensione indiretta o reversibilità;
- 15%, rispetto al 12,5% del 2003, se il collaboratore è titolare di pensione diretta;
- 17,80%, rispetto al 14% del 2003, se il collaboratore non è iscritto ad altro fondo previdenziale obbligatorio, fino al limite di reddito di euro 37.883,00;
- 18,80%, rispetto al 14% del 2003, se il collaboratore non è iscritto ad altro fondo previdenziale obbligatorio, per la quota di reddito eccedente euro 37.883,00 e fino ad euro 82.401,00.

4.1. La base imponibile retributiva e costituita dal reddito imponibile al netto della quota di un terzo del contributo a carico del collaboratore.

4.2. Non è dovuta contribuzione Inps sulle quote di reddito oltre il massimale fissato, per l'anno 2004, in euro 82.401,00.

5. In riferimento alla ripartizione dell'onere contributivo tra collaboratori e committente, sono confermate le misure di 2/3 a carico del committente e 1/3 a carico del collaboratore. (circolare Inps, direzione centrale entrate contributive, 10 febbraio 2004, n.27).

Dichiarazione integrativa semplice

1. Le dichiarazioni relative ai periodi contributivi per i quali i termini per la loro presentazione sono scaduti entro il 31 ottobre 2003 possono essere integrate a mezzo presentazione di dichiarazione integrativa, in luogo di quella omessa (periodi dal 1996 al 2002) ovvero per rettificare in aumento la dichiarazione già presentata (periodi dal 1997 al 2002).

(art.8, legge 27 dicembre 2002, n.289, nel testo modificato dall'art. 5 bis, c.1, lett. b, aggiunto al D.L. 24 dicembre 2002, n.282, dalla legge di conversione 21 febbraio 2003, n.27; art.1D.L. 24 giugno 2003, n.143, convertito dalla legge 1 agosto 2003, n.212; art.34, D.L. 29 settembre 2003, n.269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n.326; art.2, c.44, legge 24 dicembre 2003, n.350; art.23 decies, aggiunto al D.L. 24 dicembre 2003, n.355, dalla legge di conversione 27 febbraio 2004, n.47).

1.1. La presentazione della dichiarazione integrativa deve avvenire entro il 16 aprile 2004, unitamente al versamento dei contributi dovuti in relazione ad ogni singolo periodo d'imposta oggetto di integrazione.

1.2. Per i soggetti che non procedono alla presentazione di dichiarazioni integrative, il termine di accertamento in relazione ai diversi periodi contributivi è prorogato di due anni.

(art.10, legge 27 dicembre 2002, n.289, nel testo modificato dall'art. 5 bis, c.1, lett. e, aggiunto al D.L. 24 dicembre 2002, n.282, dalla legge di conversione 21 febbraio 2003, n.27).

SOSTITUTO D'IMPOSTA

Dichiarazione integrativa semplice

1. Le dichiarazioni relative ai periodi contributivi per i quali i termini per la loro presentazione sono scaduti entro il 31 ottobre 2003 possono essere integrate a mezzo presentazione di dichiarazione integrativa, in luogo di quella omessa (periodi dal 1996 al 2002) ovvero per rettificare in

aumento la dichiarazione già presentata (periodi dal 1997 al 2002).
 (art.8, legge 27 dicembre 2002, n.289, nel testo modificato dall'art. 5 bis, c.1, lett. b, aggiunto al D.L. 24 dicembre 2002, n.282, dalla legge di conversione 21 febbraio 2003, n.27; art.1, D.L. 24 giugno 2003, n.143, convertito dalla legge 1 agosto 2003, n.212; art.34, D.L. 29 settembre 2003, n.269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n.326; art.2, c.44, legge 24 dicembre 2003, n.350; art.23 decies, aggiunto al D.L. 24 dicembre 2003, n.355, dalla legge di conversione 27 febbraio 2004, n.47).

1.1. La presentazione della dichiarazione integrativa deve avvenire entro il 16 aprile 2004, unitamente al versamento dei contributi dovuti in relazione ad ogni singolo periodo d'imposta oggetto di integrazione.

1.2. Per i soggetti che non procedono alla presentazione di dichiarazioni integrative, il termine di accertamento in relazione ai diversi periodi contributivi è prorogato di due anni.
 (art.10, legge 27 dicembre 2002, n.289, nel testo modificato dall'art. 5 bis, c.1, lett. e, aggiunto al D.L. 24 dicembre 2002, n.282, dalla legge di conversione 21 febbraio 2003, n.27).

Ritardati od omessi versamenti

1. I ritardati od omessi versamenti possono beneficiare della definizione con disapplicazione delle sanzioni, qualora le dichiarazioni da cui risultano le ritenute non versate o versate in ritardo siano state presentate entro il 31 ottobre 2003.
 (art.9 bis aggiunto alla legge 27 dicembre 2002, n.289, dalla legge 21 febbraio 2003, n.27, di conversione del D.L. 24 dicembre 2002, n.282, art.5 bis, c. 1, lett. d, art.1, D.L. 24 giugno 2003, n.143, convertito dalla legge 1 agosto 2003, n.212; art.34, D.L. 29 settembre 2003, n.269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n.326; art.2, c.45, legge 24 dicembre 2003, n.350; art. 23 decies, aggiunto al D.L. 24 dicembre 2003, n.355, dalla legge di conversione 27 febbraio 2004, n.47).

1.1. La definizione si perfeziona con la presentazione di una dichiarazione integrativa ed il versamento delle somme non versate alla scadenza ordinaria, maggiorate degli interessi pari al 3% annuo calcolati a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza originaria, entro il 16 aprile 2004.

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

Manutenzione fabbricati

1. È prorogata per gli anni 2004 e 2005 la riduzione dal 20% al 10% dell'aliquota applicabile alle manutenzioni ordinarie e straordinarie su immobili a prevalente destinazione abitativa privata.
 (art. 7, c. 1, lett. b, legge 23 dicembre 1999, n. 488, nel testo modificato dall'art.9, c.3, legge 28 dicembre 2001, n.448, dall'art.2, c.6, legge 27 dicembre 2002, n.289, dall'art.24, D.L. 30 settembre 2003, n.269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n.326 e dall'art. 23 bis, c.1, lett. c, aggiunto al D.L. 24 dicembre 2003, n.355, dalla legge di conversione 27 febbraio 2004, n.47).

1.1. Restano, esclusi dall'agevolazione i fabbricati destinati ad utilizzazioni pubbliche.

(circolare Ministero finanze, 29 dicembre 1999, n. 24//E).

Dichiarazione integrativa semplice

1. Le dichiarazioni relative ai periodi contributivi per i quali i termini per la loro presentazione sono scaduti entro il 31 ottobre 2003 possono essere integrate a mezzo presentazione di dichiarazione integrativa, in luogo di quella omessa (periodi dal 1997 al 2002) ovvero per rettificare in aumento la dichiarazione già presentata (periodi dal 1998 al 2002).

(art.8, legge 27 dicembre 2002, n.289, nel testo modificato dall'art. 5 bis, c.1, lett. b, aggiunto al D.L. 24 dicembre 2002, n.282, dalla legge di conversione 21 febbraio 2003, n.27; art.1, D.L. 24 giugno 2003, n.143, convertito dalla legge 1 agosto 2003, n.212; art.34, D.L. 29 settembre 2003, n.269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n.326; art.2, c.44, legge 24 dicembre 2003, n.350; art. 23 decies, aggiunto al D.L. 24 dicembre 2003, n.355, dalla legge di conversione 27 febbraio 2004, n.47).

1.1. La presentazione della dichiarazione integrativa deve avvenire entro il 16 aprile 2004, unitamente al versamento dei contributi dovuti in relazione ad ogni singolo periodo d'imposta oggetto di integrazione.

1.2. Per i soggetti che non procedono alla presentazione di dichiarazioni integrative, il termine di accertamento in relazione ai diversi periodi contributivi è prorogato di due anni.

(art.10, legge 27 dicembre 2002, n.289, nel testo modificato dall'art. 5 bis, c.1, lett. e, aggiunto al D.L. 24 dicembre 2002, n.282, dalla legge di conversione 21 febbraio 2003, n.27).

Condono tombale

1. I periodi d'imposta per i quali i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni sono scaduti entro il 31 ottobre 2003 (periodi dal 1998 al 2002 e dal 1997 al 2002 in caso di dichiarazione omessa) possono beneficiare della definizione automatica per gli anni pregressi.

(art.9, legge 27 dicembre 2002, n.289, nel testo modificato dall'art. 5 bis, c.1, lett. c, aggiunto al D.L. 24 dicembre 2002, n.282, dalla legge di conversione 21 febbraio 2003, n.27; art.1, D.L. 24 giugno 2003, n.143, convertito dalla legge 1 agosto 2003, n.212; art.34, D.L. 29 settembre 2003, n.269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n.326; art.2, c.44, legge 24 dicembre 2003, n.350; art. 23 decies, aggiunto al D.L. 24 dicembre 2003, n.355, dalla legge di conversione 27 febbraio 2004, n.47).

1.1. La definizione automatica si perfeziona con la presentazione, a pena di nullità, entro il 16 aprile 2004, di dichiarazione relativa a tutte le imposte condonabili e a tutti i periodi d'imposta ancora accertabili e con il versamento delle somme dovute.

1.2. Per i soggetti che non procedono alla definizione automatica per gli anni pregressi, il termine di accertamento in relazione ai diversi periodi d'imposta è prorogato di due anni.

(art.10, legge 27 dicembre 2002, n.289, nel testo modificato dall'art. 5 bis, c.1, lett. e, aggiunto al D.L. 24 dicembre 2002, n.282, dalla legge di conversione 21 febbraio 2003, n.27).

Ritardati od omessi versamenti

1. I ritardati od omessi versamenti possono beneficiare della definizione con disapplicazione delle sanzioni, qualora le dichiarazioni da cui risultano le imposte non versate o versate in ritardo siano state presentate entro il 31 ottobre 2003.

(art.9 bis aggiunto alla legge 27 dicembre 2002, n.289, dalla legge 21 febbraio 2003, n.27, di conversione del D.L. 24 dicembre 2002, n.282, art.5 bis, c. 1, lett. d, art.1, D.L. 24 giugno 2003, n.143, convertito dalla legge 1 agosto 2003, n.212; art.34, D.L. 29 settembre 2003, n.269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n.326; art.2, c.45, legge 24 dicembre 2003, n.350; art. 23 decies, aggiunto al D.L. 24 dicembre 2003, n.355, dalla legge di conversione 27 febbraio 2004, n.47).

1.1. La definizione si perfeziona con la presentazione di una dichiarazione integrativa ed il versamento delle somme non versate alla scadenza ordinaria, maggiorate degli interessi pari al 3% annuo calcolati a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza originaria, entro il 16 aprile 2004.

IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)

Dichiarazione integrativa semplice

1. Le dichiarazioni relative ai periodi contributivi per i quali i termini per la loro presentazione sono scaduti entro il 31 ottobre 2003 possono essere integrate a mezzo presentazione di dichiarazione integrativa, in luogo di quella omessa (periodi dal 1996 al 2002) ovvero per rettificare in aumento la dichiarazione già presentata (periodi dal 1997 al 2002).

(art.8, legge 27 dicembre 2002, n.289, nel testo modificato dall'art. 5 bis, c.1, lett. b, aggiunto al D.L. 24 dicembre 2002, n.282, dalla legge di conversione 21 febbraio 2003, n.27; art.1, D.L. 24 giugno 2003, n.143, convertito dalla legge 1 agosto 2003, n.212; art.34, D.L. 29 settembre 2003, n.269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n.326; art.2, c.44, legge 24 dicembre 2003, n.350; art. 23 decies, aggiunto al D.L. 24 dicembre 2003, n.355, dalla legge di conversione 27 febbraio 2004, n.47).

1.1. La presentazione della dichiarazione integrativa deve avvenire entro il 16 aprile 2004, unitamente al versamento dei contributi dovuti in relazione ad ogni singolo periodo d'imposta oggetto di integrazione.

1.2. Per i soggetti che non procedono alla presentazione di dichiarazioni integrative, il termine di accertamento in relazione ai diversi periodi contributivi è prorogato di due anni. (art.10, legge 27 dicembre 2002, n.289, nel testo modificato dall'art. 5 bis, c.1, lett. e, aggiunto al D.L. 24 dicembre 2002, n.282, dalla legge di conversione 21 febbraio 2003, n.27).

Condono tombale

1. I periodi d'imposta per i quali i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni sono scaduti entro il 31 ottobre 2003 (periodi dal 1997 al 2002 e dal 1996 al 2002 in caso di dichiarazione omessa) possono beneficiare della definizione automatica per gli anni pregressi. (art.9, legge 27 dicembre 2002, n.289, nel testo modificato dall'art. 5 bis, c.1, lett. c, aggiunto al D.L. 24 dicembre 2002, n.282, dalla legge di conversione 21 febbraio 2003, n.27; art.1, D.L. 24 giugno 2003, n.143, convertito dalla legge 1 agosto 2003, n.212; art.34, D.L. 29 settembre 2003, n.269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n.326; art.2, c.44, legge 24 dicembre 2003, n.350; art. 23 decies, aggiunto al D.L. 24 dicembre 2003, n.355, dalla legge di conversione 27 febbraio 2004, n.47).

1.1. La definizione automatica si perfeziona con la presentazione, a pena di nullità, entro il 16 aprile 2004, di dichiarazione relativa a tutte le imposte condonabili e a tutti i periodi d'imposta ancora accertabili e con il versamento delle somme dovute.

1.2. Per i soggetti che non procedono alla definizione automatica per gli anni pregressi, il termine di accertamento in relazione ai diversi periodi d'imposta è prorogato di due anni. (art.10, legge 27 dicembre 2002, n.289, nel testo modificato dall'art. 5 bis, c.1, lett. e, aggiunto al D.L. 24 dicembre 2002, n.282, dalla legge di conversione 21 febbraio 2003, n.27).

Ritardati od omessi versamenti

1. I ritardati od omessi versamenti possono beneficiare della definizione con disapplicazione delle sanzioni, qualora le dichiarazioni da cui risultano le imposte non versate o versate in ritardo siano state presentate entro il 31 ottobre 2003.

(art.9 bis aggiunto alla legge 27 dicembre 2002, n.289, dalla legge 21 febbraio 2003, n.27, di conversione del D.L. 24 dicembre 2002, n.282, art.5 bis, c. 1, lett. d; art.1, D.L. 24 giugno 2003, n.143, convertito dalla legge 1 agosto 2003, n.212; art.34, D.L. 29 settembre 2003, n.269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n.326; art.2, c.45, legge 24 dicembre 2003, n.350; art. 23 decies, aggiunto al D.L. 24 dicembre 2003, n.355, dalla legge di conversione 27 febbraio 2004, n.47).

1.1. La definizione si perfeziona con la presentazione di una dichiarazione integrativa ed il versamento delle somme non versate alla scadenza ordinaria, maggiorate degli interessi pari al 3% annuo calcolati a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza originaria, entro il 16 aprile 2004.

Regolarizzazione scritture contabili

1. Nel caso in cui ci si è avvalsi della dichiarazione integrativa semplice o del condono tombale, può procedersi alla regolarizzazione delle scritture contabili. (art.14, legge 27 dicembre 2002, n.289).

IMPOSTA REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE

Definizione agevolata

1. Gli atti pubblici e le scritture private autenticate registrati entro il 30 settembre 2003, le denunce e le dichiarazioni presentate entro la medesima data, nonché le formalità omesse i cui termini siano scaduti alla data dell'1 gennaio 2004, possono beneficiare della definizione agevolata con la presentazione di istanza entro il 16 aprile 2004. (art.11, legge 27 dicembre 2002, n.289; art.2, c.46, legge 24 dicembre 2003, n.350; art.23 decies, aggiunto al D.L. 24 dicembre 2003, n.355, dalla legge di conversione 27 febbraio 2004, n.47).

1.1. 'E prorogato di due anni il termine per la rettifica e la liquidazione della maggiore imposta nel caso di mancata adesione alla definizione agevolata o mancato perfezionamento della stessa attraverso il pagamento.

6 MAGGIO

Lavori pubblici concernenti i beni culturali

- Termine per l'emanazione di decreto ministeriale per la definizione dei requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori di lavori. (art.5, c.1, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.30).

7 MAGGIO

Riscossione tributi

- Termine entro il quale devono pervenire al Consorzio nazionale tra i concessionari le minute dei ruoli da emettere alla data del 15 luglio, se inviati su supporto cartaceo. (art. 12, c. 4, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo modificato dall'art. 24, c. 1, legge 27 dicembre 1998, n. 448, e circolare Ministero finanze, dipartimento delle entrate, 2 luglio 1998, n. 174/E).

15 MAGGIO

Imposta comunale sugli immobili

- Termine ultimo per l'inoltro al Ministero di Grazia e Giustizia - uffici pubblicazione leggi e decreti - via Aurelia 70, Roma, del modello di richiesta pubblicazione del dispositivo della deliberazione concernente l'aliquota del tributo per il 2004.
(art. 58, c. 4, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, circolare Ministero finanze, 13 febbraio 1998, n. 49/E, e circolare Ministero interno, 25 febbraio 1998, n. F.L. 8/98).

Patto di stabilità interno

- Comunicazione alle province ed ai comuni che hanno presentato domanda di estinzione anticipata dei mutui Cassa dd.pp. con piano finanziario 2004/2008, da parte del Ministero del tesoro, di approvazione del piano medesimo.
(art. 28, legge 23 dicembre 1998, n. 448, e circolare Ministero tesoro 17 febbraio 2000, n. 3).
- Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti, da parte del Ministero del tesoro, alla estinzione anticipata dei mutui.
(art. 28, legge 23 dicembre 1998, n. 448, e circolare Ministero tesoro 17 febbraio 2000, n. 3).

Accesso al credito

- Comunicazione al ministero dell'economia e finanze, dipartimento del tesoro, direzione II, dei dati relativi all'utilizzo del credito a breve termine presso le banche, ai mutui accesi con soggetti esterni alla pubblica amministrazione, alle operazioni derivate e di cartolarizzazione concluse ed ai titoli obbligazionari emessi.
(art.1, D.M. 1 dicembre 2003, in G.U. n.28 del 4 febbraio 2004).

17 MAGGIO

Riscossione tributi

- Termine entro il quale devono pervenire al Consorzio nazionale tra i concessionari le minute dei ruoli da emettere alla data del 15 luglio, se inviati su supporti magnetici.
(art. 12, c. 4, D.P.R. 29 settembre 1973, n.- 602, nel testo modificato dall'art. 24, c. 1, legge 27 dicembre 1998, n. 448, e circolare Ministero finanze, dipartimento delle entrate, 2 luglio 1998, n. 174/E).

20 MAGGIO

Rendiconto

- Approvazione (1), da parte della Giunta, della proposta di rendiconto 2003, con allegata relazione di cui all'art. 151, c. 6, D.Lgs. 267/2000.
(art. 227, c. 2, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267).
- Trasmissione (1) della proposta di deliberazione del rendiconto 2003 approvata dalla Giunta all'organo di revisione.
(art. 239, c. 1, lett. d), D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

(1) Termine stimato al fine di pervenire alla deliberazione consiliare di approvazione entro la scadenza del 30 giugno 2004.

29 MAGGIO

Certificazione di bilancio

- Termine per la trasmissione del certificato del bilancio 2004 all'ufficio territoriale di governo competente per territorio e di copia del certificato in versione cartacea alla regione di appartenenza.
(D.M.19 febbraio 2004).

30 MAGGIO

Compartecipazione Irpef

- Comunicazione al ministro interno, da parte del ministero economia e finanze, dei dati consuntivi 2003 del gettito, per la successiva informazione ai comuni ed i conguagli rispetto all'importo già erogato. (art.67, c.5, legge 23 dicembre 2000, n.388, nel testo sostituito dall'art.25, c.5, lett. b, legge 28 dicembre 2001, n.448; art.2, c.18, legge 24 dicembre 2003, n.350).

31 MAGGIO

Unioni di comuni e Comunità montane

- Termine entro il quale deve essere annualmente emanato il decreto ministeriale per la certificazione da allegare alla richiesta di contributo erariale da parte di:

- a) unioni di comuni di prima istituzione;
 - b) unioni di comuni di cui sia variato il numero dei comuni che costituiscono le stesse unioni;
 - c) unioni di comuni di cui sia variato il numero dei servizi;
 - d) comunità montane che esercitano in forma associata servizi comunali, in sede di primo conferimento;
 - e) comunità montane per le quali sia variato il numero dei servizi comunali esercitati in forma associata;
 - f) unioni di comuni e comunità montane che esercitano in forma associata servizi comunali, ai fini della determinazione triennale del contributo erariale.
- (art. 5, D.M. 1 settembre 2000, n. 318).

Conto annuale e relazione sulla gestione del personale

- Termine per la presentazione alla Corte dei Conti, per il tramite della Ragioneria generale dello Stato competente per territorio e, in copia, alla sezione enti locali della Corte dei Conti ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica - del conto delle spese per il personale sostenute nell'anno precedente, accompagnato da una relazione sui risultati della gestione del personale.

La rilevazione è operata secondo le indicazioni e sui modelli approvati con circolare del Ministero del tesoro. La mancata presentazione del conto e della relazione determina la sospensione dei trasferimenti a carico dello Stato e l'applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria a carico del responsabile del procedimento.

(art.60, c.2, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165).

31 MAGGIO

Trasferimenti statali

- Erogazione ai comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti della seconda rata, pari ad 1/3, dei contributi 2004 ordinario, consolidato e perequativo degli squilibri di fiscalità locale.

(D.M. 21 febbraio 2002; art.31, c.3, legge 27 dicembre 2002, n.289).

- Erogazione ai comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti della prima rata, pari al 60%, del contributo 2004 a valere sul fondo per lo sviluppo degli investimenti.

(D.M. 21 febbraio 2002; art. 31, c.3, legge 27 dicembre 2002, n.289).